



REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE DEI CORSI DI STUDIO TRIENNALI E MAGISTRALI DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Delibera del Consiglio di Dipartimento 15 marzo 2023

Titolo I INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 Programmi di Mobilità internazionale: bandi di selezione

I programmi di mobilità internazionale promossi dall'Ateneo sono gestiti dall'U.O. Mobilità Internazionale, che predispone e pubblica annualmente appositi Bandi di selezione elencati online sul sito web di Ateneo > International > Outgoing (https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/esperienze-all-estero).

Le studentesse e gli studenti interessati ai programmi di mobilità internazionale sono tenuti a partecipare alle selezioni presentando domanda entro la scadenza e secondo le modalità precisate ogni anno nel *Bando ERASMUS+ per Studio* o nei bandi delle altre borse di mobilità internazionale dell'Ateneo (ad esempio il Bando Worldwide Study) come indicato nel Regolamento d'Ateneo per la Mobilità Studentesca Internazionale.

Art. 2 Mobilità al di fuori dei programmi di scambio banditi dall'Ateneo

La/lo studente 'Visiting Student' che intende trascorrere un semestre o un anno accademico presso una istituzione straniera a proprie spese e di propria iniziativa (cioè al di fuori dei programmi di scambio banditi dall'Ateneo) e che intende richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero deve contattare il Presidente della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere con congruo anticipo rispetto alla data di partenza e presentare un Learning Agreement (attenendosi alle direttive del presente Regolamento su moduli Visiting Students), che potrà essere firmato per approvazione dal Presidente o dal Vicario.

Art. 3 Tipologie di mobilità studentesca internazionale e attività ammissibili

- 1. È possibile effettuare una o più esperienze di mobilità internazionale tra le seguenti tipologie:
 - mobilità fisica: interamente svolta nel Paese di destinazione;
 - mobilità mista (*blended*): le attività previste vengono svolte in parte da remoto dal Paese di residenza e in parte con mobilità fisica nel Paese di destinazione;
 - mobilità virtuale: interamente svolta da remoto dal Paese di residenza, senza mobilità fisica del partecipante.

Non tutti i programmi di mobilità e non tutti gli accordi con le sedi partner prevedono tutte e tre le tipologie, ed è quindi necessario verificarne di volta in volta l'ammissibilità sulla base dei Bandi e degli accordi.

2. Sono ammissibili le seguenti attività didattiche, scientifiche e formative:





- Esami di profitto;
- Attività di tirocinio/stage;
- Ricerca e preparazione di tesi magistrale;
- Discussione di tesi, qualora previsto dagli accordi di doppio titolo.

Le attività sono ammissibili solo se formalizzate in un Programma di studio (o Learning Agreement, cfr. Titolo III, art. 7).

Art. 4 Entrata in vigore e soggetti destinatari

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere del 15 marzo 2023.
- 2. Il presente Regolamento si applica a studentesse e studenti iscritti ai Corsi di Studio triennali e magistrali afferenti al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.

Titolo II PROCEDURE DI SELEZIONE ERASMUS+ PER STUDIO

Art. 5 Criteri di selezione

I *Criteri di Selezione Erasmus+ per Studio*, approvati dal Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, vengono pubblicati sul sito web del Dipartimento ogni anno in coincidenza con la pubblicazione del Bando *ERASMUS+ per Studio* di Ateneo.

Art. 6 Commissione di selezione e Commissione per le riassegnazioni

La Commissione di Selezione è composta dal Presidente della Commissione Internazionalizzazione, il suo Vicario, i Commissari d'Area, e viene supportata dalla Segreteria dei Corsi di studio Lingue e Letterature Straniere.

Terminato il processo di prima assegnazione sedi, il Dipartimento procede ogni anno alle riassegnazioni delle sedi rimaste disponibili. La Commissione per le riassegnazioni, composta dal Presidente della Commissione Internazionalizzazione e dal suo Vicario, e supportata dalla Segreteria dei Corsi di studio Lingue e Letterature Straniere, assegna una delle Sedi disponibili procedendo secondo la graduatoria degli Studenti.

Titolo III PIANO DEGLI STUDI E CONVALIDA ESAMI

Art. 7 Learning Agreement

Prima della partenza la/lo studente deve compilare e presentare al Commissario di Sede, per controllo e approvazione, il *Learning Agreement* (cfr. art. 10.2) indicando gli esami e le attività che intende svolgere presso la sede ospitante. Il *Learning Agreement* ha **valore legale** e deve essere compilato in maniera completa e corretta, e nel rispetto delle propedeuticità previste.





In riferimento al programma Erasmus+ per Studio, il Learning Agreement definitivo viene compilato sul sistema informatico di Ateneo, Esse3, per l'approvazione finale da parte del Commissario di Sede e l'invio alla piattaforma EWP (Erasmus Without Paper). Per gli altri programmi di mobilità di Ateneo non è prevista la procedura di compilazione del Learning Agreement tramite Esse3; pertanto, si raccomanda di attenersi alle indicazioni contenute nei vari bandi.

Durante il periodo all'estero il Learning Agreement può essere modificato una sola volta ogni semestre, entro 30 giorni dall'inizio del semestre della sede ospitante (Cfr. 10.3). Le eventuali modifiche vanno notificate seguendo l'apposita procedura di *Change during the Mobility*. Nel caso del programma Erasmus+, l'accettazione delle modifiche al Learning Agreement richiede la convalida in Esse3, come nella fase che precede la partenza. Per gli altri programmi di mobilità di Ateneo attenersi alle indicazioni contenute nei vari bandi.

Saranno riconosciuti solo attività ed esami elencati nel Learning Agreement ed effettivamente sostenuti e superati. Non saranno riconosciuti quegli esami che, seppur effettivamente sostenuti, non sono riportati nel Learning Agreement.

La/lo studente del corso di studio magistrale che durante il periodo di mobilità intende eseguire attività di ricerca e preparazione della tesi di laurea dovrà inserire l'attività nel Learning Agreement con la dicitura "Ricerca e preparazione tesi" e i relativi ECTS, specificando il nominativo della/del docente straniero che svolgerà il ruolo di supervisore dell'attività di ricerca presso la sede ospitante, sulla base di specifici e documentati accordi intercorsi con la/il docente relatore locale e con l'approvazione del Commissario di sede.

Art. 8 Numero massimo/minimo dei CFU acquisibili

I crediti riconosciuti in caso di mobilità Erasmus+ per Studio, Worldwide Study o di altra tipologia, sono quelli specificati nel Regolamento d'Ateneo e devono essere il più possibile equivalenti al corrispettivo dei piani di Studio dell'Università di Verona:

- 60 crediti ECTS (= 60 CFU) per permanenze da 7 a 12 mesi
- 30 crediti ECTS (= 30 CFU) per permanenze da 3 a 6 mesi

con una soglia di tolleranza di 3 CFU. Tali valori si applicano sia alla Laurea Triennale sia alla Laurea Magistrale. Nel corso dell'intera carriera (laurea triennale + laurea magistrale) la/lo studente non potrà avere accreditati più di 120 ECTS ottenuti all'estero.

La/lo studente è inoltre tenuto ad accreditare un **minimo di crediti CFU**, pena la restituzione dell'intera borsa:

- 24 CFU per borsa annuale
- 12 CFU per borsa semestrale

La/lo studente di laurea magistrale che intende usufruire della borsa per ricerche e preparazione della tesi dovrà chiedere l'accreditamento di 12 CFU in tipologia E (Prova finale) e riportare nel Learning Agreement la dicitura "Ricerca e preparazione tesi" e i relativi ECTS.

Art. 9 Tipologie dei CFU

Le modalità di accreditamento dei CFU conseguiti presso la sede ospitante variano secondo le tipologie di attività, in particolare:





- I CFU relativi a insegnamenti di tipologia A, B e C previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea e attivati nei Corsi di Studio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere sono riconosciuti solo previa approvazione da parte del Commissario di Sede di riferimento.
- I CFU di tipologia D, a scelta libera, sono riconosciuti senza previa approvazione, ma vanno indicati nel Learning Agreement.
- I CFU di tipologia F sono riconosciuti solo se considerati congruenti rispetto agli obiettivi del piano didattico e al corso di studio a cui è iscritto la/lo studente (cfr. titolo IV, art. 14.2).
- I CFU di tipologia E relativi alla tesi magistrale seguono la procedura di cui agli articoli 7, 8 e 12 del presente titolo.

Art. 10 Documentazione per l'approvazione dei CFU

La/lo studente che si reca all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale o come Visiting Student deve predisporre la documentazione necessaria per l'approvazione dei CFU delle attività formative.

1. Scheda di Dipartimento per il riconoscimento di attività in mobilità internazionale

Prima della compilazione del Learning Agreement, la/lo studente deve compilare e presentare al Commissario di sede per l'approvazione la *Scheda di Dipartimento per le attività in mobilità internazionale*. La Scheda deve elencare le attività formative che la/lo studente intende svolgere presso la sede ospitante e che saranno inserite nel Learning Agreement in Esse3 o nelle forme specificamente indicate per ogni modalità di mobilità.

La Scheda consta di tre parti: nella prima si elencano gli esami che lo studente intende sostenere presso la sede ospitante, nella seconda si annota l'equipollenza con gli esami del piano di studio veronese, nella terza si annota l'omologazione al rientro dalla mobilità.

Nella sezione **Note** della Scheda vanno riportate a cura della/dello studente e del Commissario di sede le informazioni relative alle certificazioni linguistiche eventualmente raggiunte.

2. Learning Agreement

Il Learning Agreement deve riportare le attività formative che la/lo studente intende svolgere presso la sede ospitante e deve essere approvato dal Commissario di sede (cfr. art. 7). Ottenuta l'approvazione dal Commissario di Sede, il Learning Agreement compilato dovrà essere spedito a cura della/dello studente alla sede ospitante, nelle forme specificamente indicate per ogni modalità di mobilità, per ottenere la firma nella sezione "Receiving Institution".

I contatti delle Sedi partner sono disponibili online nella pagina International, sezione Mappa degli accordi internazionali (https://www.univr.it/it/mappa-degli-accordi-internazionali), Area Lingue e Letterature Straniere.

3. Modifiche al Learning Agreement

L'approvazione di modifiche al Learning Agreement deve essere richiesta al Commissario di Sede **nell'arco di 30 giorni** a partire dall'inizio di ogni semestre nella sede ospitante e presuppone l'aggiornamento e l'approvazione della Scheda di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere da parte del Commissario di Sede.





Come per il Learning Agreement prima della partenza è necessaria una nuova approvazione da parte del Commissario di Sede su Esse3 o nelle forme specificamente indicate per ogni modalità di mobilità.

La/lo studente deve provvedere a richiedere tale approvazione al Commissario via e-mail.

Ottenuta l'approvazione dal Commissario di Sede, lo studente presenta il *Learning Agreement Changes During the Mobility* anche a chi di dovere presso la sede ospitante "Receiving Institution".

Art. 11 Omologazione dei CFU

Per omologazione si intende il riconoscimento delle attività sostenute all'estero e la conversione dei voti in trentesimi secondo le tabelle e i parametri consultabili sul sito della Commissione Internazionalizzazione.

Il numero dei CFU degli esami sostenuti all'estero deve essere corrispondente o superiore al numero dei CFU degli esami equipollenti a Verona. Differenze minime di crediti formativi tra le attività da svolgere all'estero e quelle da riconoscere sono ammissibili fino a un massimo di 2 CFU per l'intero periodo di mobilità.

Non sono previste integrazioni, con la sola eccezione di quanto stabilito al titolo IV, art. 16.5. Per ottenere l'omologazione, lo studente dovrà – entro un mese dalla data di rientro – inviare tramite il servizio Help desk della Segreteria Corsi di studio Lingue e Letterature Straniere (selezionando la voce "Convalida CFU Erasmus e Worldwide"), la seguente documentazione:

- Scheda di Dipartimento per le attività in mobilità internazionale compilata anche nella parte "Omologazione" limitatamente alle colonne "Data esame" e "Voto come da Transcript", comprensiva di indicazione delle certificazioni linguistiche eventualmente raggiunte;
- Learning Agreement iniziale ed eventuali modifiche al Learning Agreement (Changes), completi di tutte le date e firme;
- Transcript of Records, ossia l'attestato rilasciato dalla sede ospitante, con l'elenco delle attività e degli esami sostenuti, la votazione riportata e il numero di crediti assegnato a ciascun corso;
- Eventuale certificazione linguistica rilasciata dal CLA.

La Segreteria Corsi di studio Lingue e Letterature Straniere controllerà la documentazione e, dopo la conversione del voto in trentesimi nell'ultima colonna della Scheda da parte del Commissario di Sede di riferimento, istruirà la pratica per la ratifica in Collegio Didattico.

Art. 12 Laureandi magistrali – CFU E

La/lo studente di secondo livello (laurea magistrale) che si rechi all'estero per il solo lavoro di ricerca e preparazione tesi, indicherà nel Learning Agreement un totale di 12 CFU in tipologia E.

Per l'omologazione del lavoro di tesi, indicato nel Learning Agreement, al rientro dalla mobilità la/lo studente deve presentare copia del lavoro svolto e attestazione in merito alle ricerche svolte approvate dal docente della sede ospitante che lo ha seguito e controfirmato dal relatore veronese. L'omologazione segue poi la procedura prevista per gli esami.





La/lo studente dovrà rispettare gli adempimenti amministrativi previsti per la prova finale a partire dalla domanda di laurea fino all'ammissione all'esame di laurea e le relative scadenze dell'Ateneo veronese.

Il ruolo di relatore compete alla/al docente dell'Ateneo veronese. Le procedure di consegna e di discussione della tesi sono quelle previste dal proprio Corso di Studio.

Titolo IV CRITERI DI EQUIPOLLENZA

Art. 13 Equipollenza

Sono equipollenti gli esami il cui titolo corrisponde a quello dell'insegnamento del corso di studio del Dipartimento di Lingue e letterature straniere (per es. "French Literature" è equipollente a "Letteratura Francese", indipendentemente dal periodo o dagli autori trattati). In mancanza di un titolo corrispondente, si riterrà equipollente l'insegnamento il cui programma sia compatibile con quello corrispondente del corso di studio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.

Art. 14 Attività D ed F

1. Attività a scelta libera – CFU D

In questa categoria possono rientrare:

- Esami relativi a insegnamenti non obbligatori nel proprio piano didattico (previa approvazione del Commissario di Sede);
- competenze linguistiche (diverse o ulteriori) rispetto a quelle obbligatorie;
- periodi di stage ulteriori rispetto a quanto definito nel piano didattico;
- eventuali crediti in eccedenza per uno o più esami.

Le attività devono essere elencate sia nella Scheda di Dipartimento, sia nel Learning Agreement ed eventuale Change.

Nel caso in cui l'attività a scelta libera preveda l'attribuzione di un voto, questo sarà convertito in trentesimi, secondo le tabelle e i parametri previsti per gli insegnamenti. Nel caso invece in cui preveda solo un'idoneità, l'idoneità sarà indicata nella carriera della/dello studente.

Si precisa che, per gli esami a scelta, non possono essere inseriti esami di competenza linguistica relativi a una delle due lingue curriculari. Per esempio: se la/lo studente ha nel piano di studi inglese e tedesco come lingue curriculari, non potrà inserire come esame a scelta un esame tipo "Conversation in English C2" oppure "Writing Skills in English C2".

2. Attività in tipologia F - Stage e Tirocini

Per Stage e tirocini, fermo restando quanto indicato nel regolamento didattico del proprio Corso di Studio, la procedura di attivazione è disciplinata da un apposito Regolamento di Ateneo e il processo è in capo agli uffici competenti.

3. Attività in tipologia F - Ulteriori competenze linguistiche

La/lo studente può scegliere di studiare una terza Lingua straniera, europea o extra-europea, purché corrisponda almeno ai CFU previsti nel proprio piano didattico per questa attività formativa (3 CFU),





purché rispetti i livelli linguistici previsti nel proprio piano didattico. Il riconoscimento della terza lingua seguirà le modalità previste nei piani di studio dei singoli corsi di laurea.

Art. 15 Propedeuticità

La propedeuticità prevista dal piano didattico dei Corsi di Studio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere deve essere rispettata anche nel caso di mobilità internazionale. È quindi necessario sostenere nella dovuta sequenza le annualità di Letteratura e di Lingua, e di tutti gli insegnamenti che la prevedano.

Non è consentito sostenere nella sede ospitante più di una annualità di Letteratura e di Lingua per semestre, o più di due nel caso di un soggiorno annuale.

Art. 16 Esami di lingua

1. Composizione dell'esame di Lingua straniera

Gli esami di Lingua straniera dei Corsi di Studio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere di Verona sono composti da due parti:

- (a) l'insegnamento tenuto dal docente di Lingua (linguistica di area);
- (b) la certificazione della competenza linguistica pertinente all'annualità.

La/lo studente che richiede l'equipollenza di un esame di Lingua deve conseguire il numero di CFU complessivo previsto dal piano didattico (9/6 secondo l'ordinamento) prescindendo dal numero di CFU specifico attribuito a ciascuna delle due parti, facendo attenzione alla necessità che il livello di competenza linguistica del/dei corso/corsi sia almeno corrispondente a quello dell'annualità di riferimento (il commissario di sede può richiedere documentazione che attesti le competenze linguistiche caso per caso).

Esempio: l'esame di English Language 2 prevede a Verona 6 CFU (per la parte *linguistica di area*) e 3 CFU per la *competenza linguistica* C1 completa (informatizzato, scritto e orale). Lo studente può sostituirlo con una delle seguenti combinazioni di esami nella sede ospitante:

- 0 CFU per esami di linguistica di area inglese + 9 CFU per esercitazioni competenza linguistica di livello C1;
- 9 CFU per esami di linguistica di area + 0 CFU per esercitazioni competenza linguistica di livello C1;
- tutti i casi intermedi prevedibili.

L'esame di Deutsche Sprache 2 prevede a Verona 6 CFU (per la parte linguistica di area) e 3 CFU per la competenza linguistica B2 completa. Lo studente può sostituirlo con una delle seguenti combinazioni di esami nella sede ospitante:

- 0 CFU per esami di linguistica di area tedesca + 9 CFU per esercitazioni competenza linguistica di livello B2;
- 9 CFU per esami di linguistica di area + 0 CFU per esercitazioni competenza linguistica di livello B2;
- tutti i casi intermedi prevedibili.

Non sono ammessi riconoscimenti parziali delle prove di competenza linguistica, non è ammesso solo il test informatizzato.

2. Contenuti dei programmi: parte linguistica di area

Come per gli altri esami dei Corsi di Studio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, anche per gli esami di linguistica di area saranno riconosciuti tutti i programmi che corrispondono alla





descrizione del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento. Possono quindi essere riconosciuti esami i cui programmi trattano uno dei seguenti aspetti: analisi diacronica e sincronica della lingua straniera; studio della sua struttura fonetica, fonologica, morfologica, sintattica, nonché dei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta; lessicologia, linguistica testuale, pragmatica, sociolinguistica, teoria e pratica della traduzione orale e scritta, con riferimento sempre alla lingua straniera in oggetto.

3. Contenuti dei programmi: parte competenza linguistica

Per le esercitazioni utili a raggiungere un determinato livello di competenza linguistica non si richiede la presentazione di programmi particolari, ma la congruenza con gli standard previsti dal Framework europeo (CEFR). Il livello di competenza linguistica raggiunto con l'esame sostenuto nell'ambito della mobilità internazionale e proposto nel Learning Agreement può essere attestato in una delle seguenti forme:

- a) Certificazione rilasciata dal Centro Linguistico della sede ospitante
- b) Riferimento alla competenza linguistica ricavato dal titolo e/o obiettivi formativi e/o programma del corso
- c) Attestazione del docente della sede ospitante con cui si è sostenuto un esame in ambito linguistico (Lingua, Linguistica, Storia della Lingua, ecc.).

4. Propedeuticità e riconoscimento dei livelli di competenza linguistica

Si può riconoscere al massimo **un livello** di competenza linguistica per semestre (due livelli per un soggiorno annuale). Il superamento del solo test informatizzato previsto come prerequisito ai fini della partecipazione alle selezioni Erasmus non conta ai fini del riconoscimento del livello di competenza linguistica che potrà essere conseguita presso la sede ospitante.

Esempio: uno studente parte

- per un soggiorno Erasmus+/Worldwide di un semestre e ha già ottenuto il B1 "completo" di inglese in sede → si può chiedere massimo il riconoscimento del B2 di inglese,
- per un soggiorno Erasmus+/Worldwide annuale e ha già sostenuto il B1 "completo" di inglese in sede → si può chiedere il riconoscimento del B2 e del C1 di inglese,
- per un soggiorno Erasmus+/Worldwide di un semestre avendo superato il solo test informatizzato di livello B1 (prerequisito) → si può chiedere massimo il riconoscimento del livello B1,
- per un soggiorno Erasmus+/Worldwide annuale avendo superato il solo test informatizzato di livello B1 (prerequisito) → si può chiedere massimo il riconoscimento del livello B1 e B2.

La propedeuticità fra i diversi livelli di competenza linguistica deve essere sempre rispettata. Il raggiungimento del livello B1 deve precedere quello del livello B2, che a sua volta deve precedere il C1, ecc. Solo nel caso di un soggiorno annuale, che prevede il conseguimento di due ulteriori livelli di competenza linguistica rispetto a quello iniziale, il livello superiore può coprire il livello immediatamente inferiore a condizione che il numero di CFU complessivo sia congruo con il piano didattico di riferimento (per es. lo studente che ha già conseguito il livello B1 può conseguire, nell'ambito del soggiorno **annuale**, direttamente il livello C1).





5. Propedeuticità fra le due parti che compongono gli esami di lingua e possibilità di integrazione Diversamente da quanto richiesto in sede, non è prevista propedeuticità fra le due parti che compongono l'esame: è sufficiente che, nella sede ospitante Erasmus+, siano ottenute sia l'una che l'altra.

È prevista una sola possibilità di integrazione: la/lo studente che prima di partire ha già conseguito il certificato di competenza linguistica (test informatizzato, prova scritta e colloquio) può acquisire nella sede ospitante i CFU mancanti per il completamento dell'esame di lingua, con la possibilità di scegliere l'integrazione sia nell'ambito della linguistica d'area sia in quello delle esercitazioni per la competenza linguistica. Successive annualità di Lingua devono essere acquisite integralmente nel rispetto della propedeuticità (Lingua 1 prima di Lingua 2, ecc.) e delle indicazioni relative alla competenza linguistica (vedi 16.4).

6. Problemi di offerta formativa

Se si verifica un problema relativo all'offerta formativa nella sede ospitante (per es. non vengono offerti corsi di linguistica d'area o corsi utili ad accertare i livelli di competenza linguistica), la/lo studente deve informare il Commissario di Sede di riferimento, che cercherà di risolverlo con il responsabile del contratto di scambio con la sede ospitante (Coordinatore dello scambio) e di valutare la possibilità di riconoscere con flessibilità le attività formative.

Titolo V INCENTIVAZIONE

Art. 17 Misure di incentivazione

Allo scopo di favorire la partecipazione alla mobilità internazionale, alle studentesse e agli studenti che nel corso dei propri studi abbiano sostenuto esami all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale verranno attribuiti punti aggiuntivi da computarsi ai fini della determinazione del punteggio finale di laurea sulla base di quanto previsto dalle norme pubblicate sulla pagina web del proprio Corso di Studio.

ADDENDUM

NORME TRANSITORIE

Per la/lo studente in Mobilità, si intendono qui richiamati gli articoli del <u>Regolamento di Ateneo per la Mobilità Studentesca Internazionale</u>, Decreto Rettorale 140/2021 del 12.10.2021, i quali, ove in contrasto con il Regolamento per la Mobilità Studentesca Internazionale di Dipartimento, sono da considerarsi prevalenti.